

# Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

**Dott. Sergio Massa**

sergio.massa@sdc.bo.it

**Dott. Elena Melandri**

elena.melandri@sdc.bo.it

**Dott. Paola Belelli**

paola.belelli@sdc.bo.it

**Dott. Pierpaolo Arzarello**

pierpaolo.arzarello@sdc.bo.it

**Dott. Monica Cesari**

monica.cesari@sdc.bo.it

**Rag. Elisabetta Colombarini**

elisabetta.colombarini@sdc.bo.it

Bologna, 20 novembre 2024

**A TUTTI I CLIENTI**

**LORO INDIRIZZI**

## ACCONTI D'IMPOSTA - Scad. 2.12.2024

Il prossimo **2 dicembre** - cadendo il 30 novembre di sabato - scade il termine per il pagamento della seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES e IRAP relativi al 2024 nonché delle relative imposte sostitutive e addizionali, della cedolare secca, dell'Ivaf e dell'Ivafe. L'importo dovuto non è rateizzabile ma per i contribuenti minori con P.Iva e' in discussione in questi giorni la possibilità di rateizzare imposte e contributi. Riepiloghiamo brevemente la normativa.

L'**obbligo** di versamento va verificato sulla base degli importi indicati nella passata Dichiarazione dei redditi.

Ad esempio, l'acconto IRPEF 2024 non va corrisposto se l'importo del rigo "**Differenza**" di cui al rigo RN34 della Dichiarazione dei redditi PF dell'anno scorso è pari o inferiore a 51 euro, mentre l'acconto IRES non è dovuto se l'ammontare indicato nel rigo RN17 ("IRES dovuta o differenza a favore del contribuente") del modello SC è pari o inferiore a 20 euro. Neppure l'acconto IRAP è dovuto se il rigo IR21 del modello IRAP dell'anno scorso è pari o inferiore a 51 euro (per le società di persone e i soggetti equiparati) o 20 euro (per i soggetti IRES).

Se il versamento è da effettuarsi, occorre scegliere il **metodo di calcolo** tra "storico" e "previsionale".

In base al metodo **storico**, il calcolo è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente (al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite), risultante da specifici righe dei modelli REDDITI e IRAP.

Con il metodo **previsionale**, invece, il calcolo è effettuato sulla base dell'imposta che si presume dovuta per l'anno in corso (al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite).

È possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell'acconto per i diversi tributi (es. IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall'altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l'IRPEF/IRES e quello previsionale per l'IRAP (o viceversa). Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera **non uniforme**, nel senso che, per esempio:

- in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo storico;

- in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo previsionale.

Naturalmente, in questo caso, occorre che i versamenti in acconto risultino **congrui** rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri.

In linea di principio, il metodo previsionale è conveniente se si prevede una **riduzione** dell'imposta relativa al 2024 rispetto a quella dovuta per il 2023, anche se espone al rischio dell'applicazione delle sanzioni nell'ipotesi in cui il versamento si riveli, a posteriori, insufficiente.

Scelto il metodo di calcolo, occorre ricordare che, se l'importo della prima rata non supera **103 euro**, l'acconto è versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

Si ricorda, inoltre che, per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**), la misura della prima e seconda rata è fissata al 50%. Per gli altri, resta ferma la solita misura (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).

Nel caso di modello F24 con l'utilizzo di crediti in compensazione (con saldo a debito ovvero con saldo a zero) è richiesto l'utilizzo dei canali Entratel o Fisconline. A partire dalle **compensazioni eseguite dal 1° luglio 2024** l'obbligo di utilizzo dei canali telematici è previsto in caso di compensazione di qualsiasi imposta o contributo e per qualsiasi importo.

Prima di procedere con una compensazione orizzontale è opportuno verificare che non ci siano **somme iscritte a ruolo** il cui pagamento risulta ormai scaduto. Infatti la presenza di debiti iscritti scaduti di **importo superiore a 1.500 euro** per tributi erariali impedisce la compensazione orizzontale fino a concorrenza dell'importo. Se poi i debiti erariali superano € 100.000 nessuna compensazione è più possibile.

### Contribuenti ISA che hanno optato per il CPB (Concordato Preventivo Biennale)

I contribuenti con partita Iva soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) che entro il 31.10.2024 hanno optato per il CPB devono aumentare l'acconto dovuto di un 10% per Irpef/Ires e del 3% per Irap della differenza tra reddito concordato e reddito effettivo dell'anno precedente. Tale maggiorazione va versata entro gli stessi termini con appositi codici tributo ma non è dovuta se il calcolo degli acconti è effettuato col metodo previsionale.

Trattandosi di calcoli complessi e' bene rivolgersi al consulente che ha redatto l'adesione al CPB.

## Aliquote Irpef per il 2024 e altre anticipazioni

Le aliquote Irpef attuali sono le seguenti:

- fino a 28mila euro, aliquota del 23%;
- oltre 28mila e fino a 50mila euro, aliquota del 35%;
- oltre 50mila euro, aliquota del 43%.

Per l'anno 2025 si prevedono le stesse aliquote ma una forte riduzione delle deduzioni/detractions a seconda dell'ammontare del reddito.

### Polizze catastrofali

Ancora nulla si sa dell'obbligo per le imprese proprietarie di immobili di stipulare adeguate **polizze "catastrofali"** per coprire i rischi di incendio, alluvione, ecc. Saremo piu' precisi non appena uscirà il decreto.

### Spese di trasferta dipendenti e collaboratori

Nella prossima Legge finanziaria si prevede che tutte le spese di vitto, alloggio, viaggio, taxi e Ncc, relative alle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale da dipendenti e da co.co.co. dovranno essere saldate con **mezzi di pagamento tracciabili**, come carte di credito, debito o bonifici bancari, per evitare che diventino imponibili (e dunque tassate) in busta paga. In aggiunta, la mancata tracciabilità di tali spese comporta per l'azienda, la loro indeducibilità ai fini Ires/Irpef nonché Irap

Di fatto, per evitare queste penalizzazioni fiscali, il personale in trasferta dovrà avere a disposizione una carta di credito o debito, poiché è impensabile pagare con bonifico le spese ordinarie, quali quelle del taxi, bar o ristorante. Di conseguenza, il nuovo obbligo potrebbe comportare un aumento dei costi aziendali e uno sforzo organizzativo per adeguare le procedure interne ai requisiti di tracciabilità della normativa. Per gestire questa novità è possibile attivare carte di credito aziendali. Tuttavia, poiché queste sono generalmente più onerose delle carte personali, una alternativa efficace per contenere i costi è quella di permettere ai dipendenti di usare le loro carte, esistenti oppure di nuova emissione, anche ricaricabili, eventualmente dedicate esclusivamente alle trasferte di lavoro. In quest'ultimo caso si ritiene che il rimborso del relativo canone/costo di ricarica sia esente da imposizione in capo al dipendente e completamente deducibile per l'azienda. L'obbligo di tracciabilità non pare riguardare le trasferte effettuate all'interno del territorio comunale.

## IMU - Scad. 16.12.2024

Come tutti gli anni il 16 dicembre scade il pagamento del saldo IMU 2024. Per un corretto calcolo e' necessario che ci portiate eventuali rogiti di acquisto o vendita di immobili del 2024 e eventuali contratti di locazione stipulati nel 2024, specificando la tipologia di contratto per ottenere le agevolazioni previste per le locazioni a canone concordato. In caso di successioni occorre la relativa Denuncia.

## Acconto Iva - Scad. 27.12.2024

Come tutti gli anni, il 27 dicembre scade il pagamento dell'acconto Iva, sia per i contribuenti mensili che per i trimestrali.

L'acconto puo' essere calcolato in 3 modi diversi: quello **storico**, quello **previsionale** e quello **effettivo**.

Metodo storico: l'acconto e' calcolato nell'88% di quanto dovuto per l'ultimo periodo - mese o trimestre - del 2023; chi all'epoca era a credito di Iva, senza considerare l'eventuale acconto versato a dicembre 2023, nulla oggi deve versare come acconto, come pure chi non raggiunge € 103 di acconto.

Metodo previsionale: chi nell'ultimo periodo 2023 risultava a debito oggi puo' comunque non versare l'acconto Iva se ritiene di essere a credito.

Metodo effettivo: consente di calcolare esattamente l'importo dell'acconto, che va versato al 100%, comprendendo tutte le operazioni **effettuate** fino al 20.12.2024 e registrate - o soggette a registrazione - nei Registri Iva. Quindi vanno considerate anche le consegne, ad es., effettuate il 18.12.2024 pur se la fattura viene emessa via SdI dopo il 20.12.2024.

Il versamento va effettuato col solito mod. F24 in Home Banking utilizzando i seguenti codici tributo:

- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali.

In caso di compensazione del debito per l'acconto Iva con crediti di altri tributi (es. credito Irpef/Ires, credito Irap, crediti per bonus fiscali, ecc.) ricordiamo che vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Ag. Entrate, cioè l'F24 on line e l'F24 web, e che la compensazione non puo' superare in un anno solare i 5.000 euro, salvo esista il Visto di conformita' ovvero si abbiano voti Isa elevati..

## Bollo sulle fatture elettroniche - Scad. 2.12.2024

Il prossimo 2 dicembre occorre pagare il bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 3° trimestre 2024.

### **Pagamento bollo e-fatture: ecco il calendario 2024 aggiornato**

Periodo di riferimento	Scadenza versamento imposta di bollo
1° trimestre 2024	31 maggio 2024 (*) (**)
2° trimestre 2024	30 settembre 2024 (**)
<b>3° trimestre 2024</b>	<b>2 dicembre 2024</b>
4° trimestre 2024	28 febbraio 2025

(\*) se l'importo dovuto per il **primo trimestre non supera 5.000 euro**, il versamento può essere eseguito entro il **30 settembre**.

(\*\*) se l'importo dovuto complessivamente per il **primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro**, il versamento può essere eseguito entro il **30 novembre**.

## Pagamento bollo e-fatture: i codici tributo per F24

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

## **Raccomandiamo di controllare sempre le Dichiarazioni d'intento**

Al fine di evitare gravose sanzioni, vi ricordiamo di monitorare costantemente sia le Dichiarazioni d'intento ricevute che quelle emesse.

Il plafond IVA indicato nella dichiarazione d'intento rappresenta l'importo massimo di acquisti che un esportatore abituale può effettuare, da un determinato fornitore, beneficiando del regime di non imponibilità Iva ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. c) Dpr 633/72.

Salvo successivi incrementi, pertanto, il cedente o prestatore deve astenersi dall'effettuare operazioni senza applicazione dell'IVA per un ammontare maggiore rispetto al plafond che è stato indicato dal cessionario o committente.

Per avvalersi di questa facoltà gli esportatori abituali devono predisporre una dichiarazione d'intento e trasmetterla telematicamente all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia un'apposita ricevuta telematica. Le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse sono rese disponibili, a ciascun fornitore, nel proprio "Cassetto fiscale".

Prima di effettuare l'operazione in regime di non imponibilità IVA (cioè prima di consegnare la merce al cliente), il cedente o prestatore deve verificare che il cliente esportatore abituale abbia trasmesso la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate. È indispensabile che il fornitore monitori costantemente l'importo delle operazioni non imponibili IVA effettuate nei confronti di ciascun esportatore abituale, in modo da non superare l'ammontare del plafond indicato da quest'ultimo.

Questo controllo potrebbe non essere agevole, considerato che nel corso dell'anno l'esportatore abituale ha facoltà di ridurre il plafond, o persino di revocare la dichiarazione d'intento, manifestando tale intenzione in forma libera, per esempio, a mezzo e-mail. Tra l'altro, l'esportatore abituale può anche decidere di non avvalersi del plafond limitatamente ad alcune operazioni.

In caso di "splafonamento" e' applicabile la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non versata, ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso. Per regolarizzare la propria posizione, il fornitore è tenuto a emettere una nota di variazione in aumento art. 26/633, al fine di addebitare l'IVA al cessionario o committente.

## **On line gli elenchi 2025 per lo Split Payment**

Interessa coloro che vendono a Pubbliche Amministrazioni, Enti, Fondazioni e particolari società'.

Tale meccanismo prevede che l'IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all'Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.

Nella fattura elettronica l'applicazione dello split payment si segnala riportando il valore "S" (scissione dei pagamenti) nel campo "Esigibilità IVA".

La scissione dei pagamenti si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

- delle Amministrazioni Pubbliche, definite dall'art. 1 c. 2 della L. 196/2009 e presenti nell'elenco "IPA" consultabile all'indirizzo [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it);

- di enti, fondazioni e società, di cui all'art. 17-ter c. 1-bis del DPR 633/72, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l'anno successivo.

il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato i nuovi elenchi per l'anno 2025:

- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

- enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;

- enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;

- enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;

- enti, fondazioni o società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;

- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Bisogna consultare questi elenchi poiché sono continuamente aggiornati in corso d'anno.

## **Ricavi: nuovo principio contabile OIC 34**

Vi segnaliamo che, a partire dall'1.1.2024, e' entrato in vigore un nuovo Principio contabile - del quale non sentivamo la mancanza - riguardante la corretta contabilizzazione dei Ricavi. In sintesi avremo due ipotesi: la prima riguardante vendite di beni miste, cioe' comprendenti anche una futura prestazioni di servizi ma con un corrispettivo unitario.

Facendo un esempio, la vendita nel 2024 di un macchinario sul quale si garantisce un'assistenza gratuita per i successivi 3 anni.

Il nuovo Principio contabile prevede di calcolare - o stimare - il costo della prestazione di servizi che va oltre l'anno 2024 e di procedere a diminuire il ricavo tramite i Risconti passivi. In tal modo si rinvia pro quota ai successivi esercizi il ricavo relativo all'assistenza gratuita che sara' data in futuro.

La seconda ipotesi riguarda i probabili resi su vendite futuri e prevede, a partire dal 2024, di accantonare in bilancio un importo per tener conto dei resi su vendite 2025 a valere sulle vendite 2024; questo importo diminuira' nel Conto economico le Vendite, contropartita un Fondo Resi nello Stato Patrimoniale, avra' valenza solo civilistica e non fiscale e ci costringera' a calcolare le relative imposte anticipate..

°\_°\_°\_°\_°

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito [www.studio-dott-comm.it](http://www.studio-dott-comm.it).

Cordiali saluti.